

Costituzionalismo.it

Fascicolo 3 | 2026

Il costituzionalismo tra passato e futuro

di Luigi Ferrajoli

Editoriale Scientifica

IL COSTITUZIONALISMO TRA PASSATO E FUTURO*

di Luigi Ferrajoli
Professore emerito di Filosofia del diritto
Università degli Studi di Roma Tre

Sommario: 1. Tre fasi nella storia del garantismo: garantismo penale, garantismo costituzionale e garantismo globale; 2. Tre divaricazioni deontiche; 3. Due crisi di sistema provocate dalla globalizzazione. L'alternativa democratica: un costituzionalismo dell'uguaglianza e un costituzionalismo della sopravvivenza; 4. Quale federalismo per il progetto di una Federazione della Terra?

1. Tre fasi nella storia del garantismo: garantismo penale, garantismo costituzionale e garantismo globale

Distinguerò tre fasi della modernità giuridica, generate tutte dallo sviluppo del *positivismo giuridico*, cioè dalla progressiva articolazione della legalità positiva su più livelli: lo *stato legislativo di diritto*, lo *stato costituzionale di diritto* e il *costituzionalismo globale*. Quest'ultimo livello esiste soltanto sul piano normativo. Esso consiste in una prospettiva, ancora non attuata, ma della quale esistono, oltre alla necessità e all'urgenza, le premesse (e le promesse) normative in quell'embrione di costituzione del mondo che è formato dalla carta dell'Onu e dalle tante carte internazionali dei diritti umani.

Questa storia della modernità giuridica e del costituzionalismo può essere concepita come la storia di una progressiva espansione del ruolo di garanzia del diritto: in primo luogo della crescita del numero dei diritti garantiti; in secondo luogo del rafforzamento, grazie alla rigidità costituzionale, della loro forza vincolante; in terzo luogo dell'aumento dei loro titolari, identificati, almeno in via di principio, con tutti gli esseri umani; in quarto luogo dell'espansione, in prospettiva, del paradigma costituzionale quale sistema di limiti e vincoli

* Contributo non sottoposto a valutazione esterna ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento per la procedura di valutazione.

a tutti i poteri – non solo ai poteri statali ma anche ai poteri globali, e non solo ai poteri politici pubblici ma anche ai poteri economici privati – a garanzia, oltre che dei diritti fondamentali, anche della pace e dell'ambiente.

Ma questa storia è anche una storia di crisi profonde e distruttive e di violazioni crescenti del diritto, dei diritti e delle loro garanzie. Per ragioni fisiologiche, dato che con l'espansione della normatività crescono anche le violazioni delle norme introdotte. Ma soprattutto per ragioni patologiche. Come mostrerò nelle pagine che seguono, ci troviamo oggi di fronte a una crisi devastante del costituzionalismo, che investe tutte le conquiste finora realizzate. È una crisi che mette in pericolo non soltanto la democrazia, l'uguaglianza e i diritti fondamentali, ma la sopravvivenza stessa del genere umano. Il suo superamento richiederebbe un ulteriore progresso del costituzionalismo, improbabile ma non impossibile: la trasformazione della carta dell'Onu in una Costituzione della Terra quale norma fondamentale di una Federazione di tutti i popoli del mondo, basata sulla garanzia di tre principi universali: la pace, la natura e l'uguaglianza.

Distinguerò pertanto, correlativamente alle tre fasi suddette della modernità giuridica e del costituzionalismo, tre fasi storiche del garantismo, il quale altro non è che l'altra faccia del costituzionalismo, quella attiva dell'effettività: il *garantismo penale*, il *garantismo costituzionale* e il *garantismo globale*.

Nel vecchio stato liberale e legislativo di diritto era minimo il ruolo della sfera pubblica: la tutela dell'ordine pubblico interno con il diritto penale e della regolarità dei traffici con il diritto civile, garantiti l'uno dalla giurisdizione penale e l'altra da quella civile, destinate entrambe ai soli cittadini. In queste condizioni sono i delitti e le pene i temi con riguardo ai quali viene teorizzato e edificato il *garantismo penale*, tramite le garanzie penali e processuali contro l'arbitrio punitivo, sia esso legislativo, o giudiziario o poliziesco.

Nel nuovo stato costituzionale di diritto, con la costituzionalizzazione rigida, oltre che dei diritti di libertà, anche dei diritti sociali e del lavoro, si produce una prima espansione del garantismo, che si manifesta nella creazione obbligatoria di nuove funzioni pubbliche a garanzia di tutti i diritti fondamentali. Il garantismo si sviluppa così come *garantismo costituzionale*, con l'introduzione della giurisdizione costituzionale quale garanzia secondaria dei diritti di libertà e delle

istituzioni di garanzia primaria dei diritti alla salute, all'istruzione e alla sussistenza[1].

Nell'odierna età della globalizzazione, la carta dell'Onu e le tante carte internazionali dei diritti impongono – di fronte alla crescita delle disuguaglianze e alle sfide globali e catastrofiche che saranno più oltre illustrate – un ulteriore sviluppo del garantismo: il *garantismo globale*, che non è solo un *garantismo dell'uguaglianza*, tramite l'estensione a tutti gli esseri umani delle garanzie di tutti i diritti fondamentali, ma è soprattutto un *garantismo della sopravvivenza*, tramite l'introduzione delle garanzie in tema di beni e non solo di diritti: delle garanzie a tutela dei beni vitali della natura e, per altro verso, contro i beni micidiali artificiali, quali sono anzitutto le armi.

2. Tre divaricazioni deontiche

A ciascuna di queste tre fasi corrisponde una diversa divaricazione deontica tra il *dover essere* e l'*essere* del diritto e, con essa, uno specifico ruolo critico e progettuale che l'approccio garantista impone alla cultura giuridica nei confronti del diritto positivo.

La prima divaricazione deontica è tra *giustizia* e *validità* delle norme giuridiche. Essa è il frutto del primo positivismo giuridico, con il quale nasce la politica moderna quale produzione e trasformazione del diritto. In forza di questo primo mutamento di paradigma e a seguito della nascita dello Stato moderno quale *Stato legislativo di diritto* e del principio di legalità quale norma di riconoscimento del diritto esistente, si produce la separazione e la virtuale divaricazione tra diritto e morale. Questa separazione è una conseguenza logica del nuovo fondamento della validità delle norme: non più la loro intrinseca giustizia o razionalità, bensì la fonte e la forma della loro produzione, affidate unicamente all'autorità della legge. La validità giuridica di una norma, in breve, non ne implica la giustizia e, inversamente, la sua giustizia

[1] Ho formalizzato la distinzione tra garanzie primarie e garanzie secondarie con le definizioni D10.39 e D10.40 in *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Roma-Bari, 2007, vol. I, § 10.16, pp. 668-675, con le quali ho identificato le garanzie primarie con i divieti di lesione e con gli obblighi di prestazione correlativi ai diritti soggettivi, e le garanzie secondarie con gli obblighi giurisdizionali dell'annullamento degli atti invalidi e della condanna degli atti illeciti.

non ne implica la validità[2]. Nasce, con questa prima divaricazione, quello che ho chiamato lo *spazio Beccaria*, ossia lo spazio della *teoria del garantismo penale*, sulla base della critica del diritto ingiusto e della progettazione del diritto giusto.

La seconda divaricazione deontica è tra *validità* e *vigore* (o *esistenza*) delle norme giuridiche. Essa è il frutto del secondo positivismo giuridico, il costituzionalismo rigido, con il quale principi di giustizia come l'uguaglianza e i diritti fondamentali sono sopra-ordinati alla politica e alla legislazione, che devono ad essi uniformarsi. In forza di questo secondo mutamento di paradigma e a seguito della nascita dello *Stato costituzionale di diritto*, si produce questa seconda divaricazione, tutta interna al diritto positivo, tra validità e vigore delle norme giuridiche: l'esistenza giuridica di una norma, cioè la sua produzione nelle forme previste dall'ordinamento, non ne implica la validità, essendo ben possibile che tale norma, per esempio legislativa, sia invalida sostanzialmente per contrasto dei suoi contenuti o significati con le norme costituzionali. Nasce, con questa seconda divaricazione, lo spazio della *teoria del garantismo costituzionale*, caratterizzata dalla critica interna o giuridica del diritto invalido e dalla progettazione del diritto valido, tramite annullamento giurisdizionale delle *antinomie*, cioè delle norme in contrasto con le norme costituzionali, e il superamento legislativo delle *lacune*, cioè della loro mancata attuazione[3].

---

[2] In questo senso, scrisse Hart, «la separazione d'origine utilitaristica tra diritto e morale è considerata un dato di fatto, che consente ai giuristi di avere maggiore chiarezza di idee» (H.L.A. Hart, *Il positivismo e la separazione tra diritto e morale* [1958], tr. it. a cura di V. Frosini, in Id., *Contributi all'analisi del diritto*, Milano, 1964, § 1, p. 16). «Intenderemo per positivismo giuridico», scrisse inoltre Hart, «la semplice tesi secondo cui non è in nessun senso una verità necessaria che le leggi riproducano o soddisfacciano certe esigenze della morale, anche se nella realtà esse hanno spesso fatto questo» (H.L.A. Hart, *Il concetto di diritto* [1961], tr. it. di M.A. Cattaneo, Torino, 1965, cap. IX, § 1, p. 217).

[3] È la divaricazione negata da H. Kelsen, *La dottrina pura del diritto* (1960), tr. it. di M.G. Losano, Torino, 1966, § 35, *l*), α, p. 298, che parla del diritto illegittimo come di una contraddizione in termini: «Se però esistesse qualcosa di simile a un diritto antigiuridico, sarebbe annullata l'unità del sistema di norme, quale trova espressione nel concetto di ordinamento giuridico. Ma una norma contraria a una norma è una contraddizione in termini»; Id., *Teoria generale del diritto* (1945), tr. it. di S. Cotta e G. Treves, Milano, 1959, parte I, cap. XI, H, *b*, p. 158: «L'affermazione abituale che una "legge incostituzionale" è invalida (nulla) è una proposizione priva di significato, poiché una legge invalida non è affatto una legge. Una norma non-valida è una norma non-esistente, è giuridicamente un nulla. L'espressione "legge incostituzionale", appli-

La terza divaricazione deontica è tra *vigore* ed *effettività*, ossia tra norme e fatti, tra diritto esistente e realtà. Essa è il frutto della divaricazione, in qualche misura sempre inevitabile, tra normatività ed effettività del diritto: non vivremo mai in un mondo deonticamente o costituzionalmente perfetto. Ma questa divaricazione raggiunge forme abissali nel diritto internazionale, a causa della sistematica ineffettività – le guerre, le devastazioni della natura e le violazioni dei diritti umani – di quell'embrionale costituzione del mondo che è formata dalla carta dell'Onu e dalle tante carte dei diritti fondamentali. Nasce, con questa terza divaricazione, lo spazio della *teoria del garantismo globale*, che richiede l'ultimo e più importante passo di civiltà, necessario se vogliamo che l'umanità sopravviva: dunque un costituzionalismo e un garantismo della sopravvivenza, come ho già detto, in aggiunta al più tradizionale costituzionalismo dell'uguaglianza[4].

Ciò che accomuna queste tre divaricazioni è il fatto che esse dan-

cata a una legge considerata valida, è una contraddizione in termini». È la quarta aporia nell'opera kelseniana che ho segnalato in *La logica del diritto. Dieci aporie nell'opera di Kelsen*, Roma-Bari, 2016, cap. IV, pp. 66-68.

[4] Queste tre fasi e le tre connesse divaricazioni deontiche corrispondono anche ad altrettante fasi del mio lavoro teorico. Può quindi essere utile richiamare, su di esse, tre gruppi di miei scritti. Sul garantismo penale: *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 1989 e, in anni recenti, D. Ippolito, S. Spina (a cura di), *Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale*, Napoli, 2014 e *Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale*, Roma-Bari, 2024. Sul garantismo costituzionale: *Principia iuris*, cit. e poi *Poteri selvaggi. La crisi della democrazia italiana*, Roma-Bari, 2011; *La democrazia attraverso i diritti. Il costituzionalismo garantista come modello teorico e come progetto politico*, Roma-Bari, 2013; D. Ippolito, F. Mastromartino (a cura di), *Iura Paria. I fondamenti della democrazia costituzionale*, Napoli, 2017; *Manifesto per l'uguaglianza*, Roma-Bari, 2019; *La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo costituzionale*, Roma-Bari, 2021; A. Contu (a cura di), *Le dimensioni della democrazia. Il futuro del costituzionalismo garantista*, Cagliari, 2026. Sul garantismo globale: *Per una Costituzione della Terra*, in *Teoria politica*, n. 10, 2020, pp. 39-57; *Perché una Costituzione della Terra?*, Torino, 2021; *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Milano, 2022; A. Contu (a cura di), *Per una sfera pubblica del mondo*, Torino, 2024; *Progettare il futuro. Per un costituzionalismo globale*, Milano, 2025; *Per una Federazione della Terra*, Milano, 2026. Avanzai la prospettiva di un costituzionalismo globale anche in *La sovranità nel mondo moderno. Nascita e crisi dello Stato nazionale*, Roma-Bari, 1996, cap. III; in *Democrazia senza stato?*, in S. Labriola (a cura di), *Ripensare lo Stato*, Milano, 2003, pp. 199-213; in *Principia iuris*, cit., vol. II, cap. XVI, pp. 481-653; in *Costituzione e globalizzazione*, in M. Bovero (a cura di), *Il futuro di Norberto Bobbio*, Roma-Bari, 2011, pp. 118-133; in *La democrazia attraverso i diritti*, cit., cap. V, pp. 181-255 e in *Costituzionalismo oltre lo Stato*, Modena, 2017.

no luogo al *diritto illegittimo* – perché *ingiusto*, o perché *invalido*, o perché *ineffettivo* – e impongono perciò un approccio critico e progettuale rispettivamente alla filosofia politica, alla scienza giuridica e alla sociologia del diritto. La costruzione della democrazia costituzionale e cosmopolita è infatti un processo lento e complesso, che si sviluppa per tappe o fasi, le quali sono tutte il frutto di un superamento o di un'attenuazione, sempre soltanto parziale, di una delle nostre tre divaricazioni. Le tre fasi del costituzionalismo e del garantismo sono pertanto accomunate dall'espansione, da ciascuna prodotta, del ruolo del diritto quale legge del più debole: il garantismo penale equivale all'affermazione della legge del più debole che nel momento del reato è la parte offesa, nel momento del processo è l'imputato e nel momento dell'esecuzione penale è il condannato; il garantismo costituzionale equivale all'effettività di tutti i diritti fondamentali – dai diritti di libertà ai diritti sociali e agli stessi diritti politici e civili – che sono tutti leggi dei più deboli contro la legge dei più forti che vigerebbe in loro assenza; infine il garantismo globale equivale all'attuazione, a livello planetario, dei principi della pace, della tutela della natura e dell'uguaglianza, che a loro volta sono leggi dei più deboli, che sono tutti gli esseri umani, sottoposti alla sovranità occulta e irresponsabile dei grandi poteri selvaggi, economici e politici, oggi alleati e assai spesso confusi.

Ciascuna delle tre fasi storiche si porta all'altezza e tendenzialmente risolve i problemi, le sfide e le catastrofi del suo tempo. Ciascuna, inoltre, produce un rafforzamento del garantismo della fase precedente. Il garantismo costituzionale rafforza il garantismo penale, incorporando nelle costituzioni rigide gran parte dei suoi principi teorici quali principi inviolabili dalla legislazione ordinaria. Il garantismo globale – l'ultima tappa, l'ultimo passo, che non sappiamo se sarà compiuto, del processo di costruzione della democrazia costituzionale e del paradigma garantista – varrebbe a sua volta a rifondare il garantismo costituzionale, oggi travolto dalla dislocazione dei poteri che contano fuori dei confini nazionali, tramite l'imposizione a tali poteri di limiti e vincoli costituzionali alla loro altezza. Inversamente, tra i tre costituzionalismi e i tre garantismi esiste anche il nesso opposto: come si vedrà più oltre, il crollo del diritto internazionale e il sopravvento sulla politica dei poteri economici globali favoriscono i processi di decostituzionalizzazione delle democrazie nazionali, che a loro volta producono una crisi del garantismo penale. Per questo la dottrina costituzionalista e quella penalistica non possono ignorare gli effetti del

caos globale sulla tenuta dello stato di diritto e del nostro assetto costituzionale. Per questo l'orizzonte del costituzionalismo e la prospettiva della sua espansione a livello globale possono oggi conferire ai nostri studi, per tradizione conservatori, un ruolo progressista di progettazione e di costruzione del futuro, informato ai valori civili della pace e dell'uguaglianza, e perciò un interesse e un fascino che non hanno mai avuto in passato.

Purtroppo, è il secondo nesso tra i tre costituzionalismi, quello distruttivo, che oggi si sta sviluppando. Nella realtà dei nostri sistemi politici, le nostre tre divaricazioni deontiche vanno oggi allargandosi in maniera devastante. È un allargamento che si sta manifestando nella crisi profonda di tutti e tre i modelli di garantismo più sopra distinti: del *garantismo penale*, del *garantismo costituzionale* e del *garantismo globale*.

È in crisi, in primo luogo, il garantismo penale. In quasi tutte le democrazie la separazione dei poteri e l'indipendenza della giurisdizione vengono oggi attaccate dalle maggioranze di governo che si vogliono onnipotenti. Grazie al populismo penale, sono cresciuti sia il numero dei delitti che la durezza delle pene. Si è prodotto un dissesto del principio di legalità, ad opera dell'inflazione legislativa e della disfunzione del linguaggio delle leggi. Stanno crollando le garanzie processuali con la diffusione di quelle alternative al processo che sono i vari tipi di patteggiamento, in contrasto con tutti i principi del corretto processo: il contraddittorio, l'onere accusatorio della prova e la separazione tra accusa e difesa.

È in crisi, in secondo luogo, il garantismo costituzionale, unitamente al collasso, in tutto il mondo, del ruolo delle costituzioni. Anche nei paesi di più consolidata tradizione democratica, la democrazia si sta trasformando nel guscio vuoto delle elezioni: in autocrazie elettive, come le ha chiamate Michelangelo Bovero. Tutti i principi che la sostanziano – la pace, la partecipazione popolare alla vita politica, l'uguaglianza delle persone, il valore e la tutela del lavoro, la garanzia dei diritti sociali alla salute, all'istruzione e alla sussistenza – sono indeboliti o variamente violati. E sono comunque scomparsi dall'orizzonte della politica, preoccupata unicamente di ottenere consensi, per di più alle violazioni dei diritti fondamentali: si pensi solo alla vergogna delle politiche razziste, crudeli e disumanizzanti contro i migranti.

È infine del tutto assente il garantismo globale. Le violazioni del diritto e dei diritti, della pace e dei beni vitali della natura e la loro

impunità sono sistematiche nelle relazioni internazionali, avvelenate dalla logica del nemico, dalla legge del più forte, dal disprezzo ostentato per il diritto e dall'indifferenza per la crescita delle disuguaglianze, della miseria e della devastazione della natura. I principi costituzionali, enunciati dalle costituzioni delle nostre democrazie nazionali e dalle tante carte dei diritti umani che affollano il diritto internazionale, sono sistematicamente violati. È la terza divaricazione deontica più sopra segnalata – quella tra esistenza ed effettività, tra diritto e realtà – che tra tutte è la più drammatica. Essa sta generando, per la prima volta nella storia, il pericolo di un'estinzione del genere umano. Per questo, merita una trattazione più diffusa nelle pagine che seguono.

3. Due crisi di sistema provocate dalla globalizzazione. L'alternativa democratica: un costituzionalismo dell'uguaglianza e un costituzionalismo della sopravvivenza

Questa terza divaricazione ci pone di fronte a un terribile dato di fatto: a due crisi simultanee che minacciano il futuro dell'umanità e sono dovute, entrambe, alla cieca imprevidenza e irresponsabilità delle nostre classi dirigenti. La prima crisi consiste in due tremendi flagelli che nessuno Stato da solo è in grado di affrontare e che pongono in pericolo la sopravvivenza del genere umano: il flagello della guerra, che rischia di degenerare in un olocausto nucleare, e il crescente impatto umano sull'ambiente, che sta producendo la distruzione della biosfera e con essa delle condizioni di vita sul nostro pianeta.

La seconda crisi consiste nel collasso delle democrazie e del ruolo di garanzia del diritto. In tempi nei quali i pericoli di un conflitto atomico e di una catastrofe ecologica richiederebbero, per essere fronteggiati, un aumento delle capacità di governo della politica e del ruolo garantista del diritto quale sistema di regole imposte ai poteri altrimenti selvaggi delle potenze militari e di quelle economiche, si è prodotto il fenomeno esattamente opposto: la globalizzazione e la concentrazione dei poteri economici e finanziari e la semplificazione dei sistemi democratici, sempre più ridotti, ripeto, ad autocrazie elettive. È un paradosso terribile, che si spiega con la subalternità della politica all'economia generata dall'asimmetria tra il carattere globale della seconda e il carattere ancora locale della prima. A causa della globalizzazione delle comunicazioni e dei mercati, i poteri che contano si sono dislocati fuo-

ri dei confini nazionali, sviluppandosi come poteri selvaggi, non più regolati dagli ordinamenti statali ma in grado, al contrario, di regolare a loro vantaggio le politiche degli Stati. Il rapporto tra Stato e mercato si è così ribaltato: non sono più gli Stati che garantiscono la concorrenza tra le imprese, ma sono le grandi imprese che mettono gli Stati in una concorrenza al ribasso, spostando i loro investimenti nei paesi nei quali possono più facilmente sfruttare il lavoro, devastare l'ambiente, non pagare le imposte e corrompere i governi. Per effetto di questa subalternità, si sta indebolendo la forza normativa delle costituzioni sul piano degli ordinamenti nazionali ed è letteralmente scomparsa quella della carta dell'Onu e delle tante carte dei diritti umani sul piano internazionale. Si sono così sviluppate, simultaneamente, due forme di assolutismo: l'*assolutismo politico*, per effetto della concentrazione, della personalizzazione e dell'assenza di limiti ai poteri di governo, e l'*assolutismo economico*, per effetto della concentrazione della ricchezza e dell'assenza di limiti ai poteri del mercato. Il mondo è oggi nelle mani di ristretti gruppi di autocrati e di multimiliardari, i quali non ammettono o, peggio, non conoscono limiti ai loro poteri. Il presidente della più grande potenza militare, Donald Trump, ha dichiarato di non conoscere limiti se non quelli posti da se medesimo.

La domanda che dobbiamo porci, se non vogliamo rassegnarci all'impotenza, è allora: esiste un'alternativa a queste catastrofi? Io penso che la sola risposta razionale a tale domanda è che questa possibilità è una sola: l'espansione del paradigma costituzionale oltre lo Stato, al livello dei poteri globali dal cui esercizio sregolato provengono oggi le principali aggressioni alla pace, ai beni comuni e ai diritti fondamentali proclamati in tante carte costituzionali e internazionali. È dalla necessità di far fronte a questi disastri globali che è nato il progetto in 100 articoli di una Costituzione della Terra[5] quale fonte e fattore di unificazione del genere umano in un unico popolo, quello appunto della Terra. Che cosa è infatti un popolo, se non una comunità basata sull'uguaglianza di tutti i suoi membri nei diritti fondamentali? Non sono quindi i popoli che fanno le costituzioni, ma sono le costituzioni che fanno i popoli, unificandoli, secondo la bella definizione di Cicerone, con la stipulazione degli *iura paria* e della *par condicio civium*[6].

[5] Riportato in appendice ai miei *Per una Costituzione della Terra*, cit., *Progettare il futuro*, cit.; *Per una Federazione della Terra*, cit.

[6] Cicerone, *De republica*, Istituto Editoriale Italiano, Roma, 1928, lib. I, XXV,

Questo costituzionalismo dell'uguaglianza si realizza dunque tramite le garanzie universali dei diritti fondamentali di tutti gli esseri umani: *a*) dei diritti di libertà, tramite le garanzie secondarie offerte dalla giurisdizione di una Corte costituzionale globale, dotata del potere di censurare le norme incostituzionali, nonché dalla giurisdizione, resa obbligatoria, della Corte internazionale di giustizia e della Corte penale internazionale; *b*) dei diritti sociali alla salute e all'istruzione, tramite la previsione costituzionale di istituzioni globali di garanzia primaria, in rapporto di sussidiarietà con le analoghe istituzioni statali; *c*) del diritto alla sussistenza e dei diritti dei lavoratori, tramite l'introduzione di un reddito-base universale a garanzia del primo, che è un corollario del diritto alla vita, e la previsione di un salario minimo di almeno il doppio a garanzia dei secondi, con l'effetto di liberare il lavoro dal ricatto della sopravvivenza. Infine, onde finanziare tutte queste garanzie, il progetto prevede l'introduzione di un fisco globale progressivo sui grandi patrimoni e sugli altissimi redditi.

Ma oggi il costituzionalismo dell'uguaglianza non basta. Ancor più necessario è quello che ho chiamato il *costituzionalismo della sopravvivenza*, imposto dai flagelli delle guerre e della devastazione della natura. È un costituzionalismo prevalentemente di diritto privato, dato che impone limiti ai poteri economici in ordine a *cosa* e a *come non è lecito produrre*, attraverso un garantismo dei beni: da un lato dei beni da mettere al bando perché micidiali; dall'altro dei beni comuni della natura da tutelare perché vitali. I primi vengono configurati dalla Costituzione della Terra come *beni illeciti*, tramite norme penali che ne proibiscano e puniscano severamente la produzione e il commercio; i secondi vengono dalla medesima Costituzione configurati come *beni fondamentali*, protetti da garanzie che ne assicurino la conservazione e l'integrità e li rendano accessibili a tutti. Sono le garanzie più importanti, perché sono dirette ad assicurare la sopravvivenza dell'umanità: la pace, che va garantita dalle guerre e dalla loro possibile degenerazione in conflitti nucleari; l'ambiente naturale, che va garantito dal riscal-

p. 68: «*Populus autem non [est] omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus*». E più oltre, ivi, XXXII, p. 80: «*Quare cum lex sit civilis societatis vinculum, ius autem legis aequale, quo iure societas civium teneri potest, cum par non sit condicio civium? Si enim pecunias aequari non placet, si ingenia omnium paria esse non possunt, iura certe paria debent esse eorum inter se qui sunt cives in eadem re publica. Quid est enim civitas nisi iuris societas civium*?».

damento climatico che rischia di produrre, se non arrestato, l'inabitabilità del pianeta.

Anzitutto la pace. Come si garantisce la pace? Non certo con la deterrenza nucleare o comunque armata, che è al contrario un fattore di guerra. La sola, effettiva garanzia della pace è il disarmo globale e totale, tramite la proibizione e la punizione come crimini contro l'umanità della produzione e del commercio di tutte le armi: non solo delle armi nucleari, ma di tutte le armi da fuoco. È la norma che ho introdotto nel progetto di una Costituzione della Terra quale norma fondamentale del futuro ordine internazionale. Non è un'invenzione. È la vecchia tesi, sostenuta da Thomas Hobbes, che il passaggio dallo stato di natura allo stato civile si produce con il disarmo dei consociati[7].

È necessaria, a tal fine, una battaglia culturale diretta a promuovere la percezione, in ogni guerra e in ogni assassinio, della corresponsabilità morale, al confine con il concorso penale per dolo eventuale, della produzione e del commercio delle armi. Occorre assumere la consapevolezza che la produzione e il commercio delle armi sono, oggettivamente, i crimini più gravi: più di questa o quella guerra o di questo o quell'assassinio, dato che sono il presupposto di tutte le guerre e di tutti gli assassinii. La difesa delle armi equivale in realtà alla difesa della legge del più forte. Laddove il disarmo globale produrrebbe, insieme alla garanzia della pace e della sicurezza, un salto di civiltà nella cultura e nella morale a livello di massa.

Naturalmente la garanzia del disarmo globale suppone il monopolio della forza armata in capo all'Onu e alle forze di polizia locali. Il progetto di una Costituzione della Terra dispone perciò la soppressione degli eserciti nazionali, già auspicata da Kant più di due secoli fa[8], e il monopolio della forza in capo unicamente agli apparati di polizia statali e al Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale,

[7] T. Hobbes, *Leviatano, ossia la materia, la forma e il potere di uno stato ecclesiastico e civile*, con testo inglese del 1651 a fronte, tr. it. a cura di R. Santi, Milano, 2001, cap. XVII, § 13, pp. 281 e 283, dove si afferma che se gli uomini vogliono la pace e la sicurezza, «l'unica maniera è quella di conferire tutto il loro potere e la loro forza a un solo uomo o a un'assemblea di uomini… Fatto questo, la moltitudine così unita si chiama Stato, in latino civitas… a cui dobbiamo la nostra pace e la nostra difesa».

[8] I. Kant, *Per la pace perpetua* (1795), in N. Bobbio, L. Firpo, V. Mathieu (a cura di), *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, tr. it. di G. Solari e G. Vidari, Torino, 1965, sezione prima, § 3, p. 285: «Gli eserciti permanenti (*miles perpetuus*) devono col tempo interamente scomparire», dato che «diventano essi stessi la causa di guerre aggressive».

che dispone delle «forze aeree, navali o terrestri» menzionate dall'articolo 42 della carta dell'Onu. Ma ancor prima di una Costituzione della Terra, un risveglio della ragione potrebbe suggerire il medesimo risultato tramite una convenzione internazionale che, al pari di quelle contro il genocidio o la tortura o la schiavitù, vietasse con pene severe la produzione e il commercio delle armi. Basterebbe che si mettessero d'accordo gli Stati Uniti, la Russia e la Cina nella decisione che non ha senso continuare a rischiare di sterminarsi a vicenda. Forse basterebbe la proposta dei soli Stati Uniti, che sono la massima potenza militare. Tutti gli altri Stati aderirebbero.

Più difficile della garanzia della pace è la garanzia dell'ambiente naturale. Stiamo distruggendo le condizioni di vita sulla Terra. Ogni anno produciamo più anidride carbonica dell'anno precedente ed è inevitabile che il riscaldamento climatico crescente renderà inabitabile la Terra. Pesa su di noi una drammatica responsabilità dinanzi alle generazioni future. Dobbiamo infatti rispondere a una domanda elementare e tremenda: come ci giudicheranno, in un futuro non lontano, i nostri posteri? Cosa diranno i nostri nipoti o i nipoti dei nostri nipoti della nostra economia rapace e mortifera, volta a devastare i beni vitali della natura? Come potranno perdonare o anche solo comprendere la nostra cecità e la nostra stupidità, alle quali si dovranno la devastazione del pianeta, la sua riduzione a una massa infuocata e inabitabile e le terribili sofferenze cui li stiamo condannando? Quale sarà il disprezzo dei nostri discendenti per le nostre generazioni, che avranno lasciato loro in eredità un pianeta che avrà perso tutte le sue bellezze e sarà stato trasformato in un inferno?

È dunque un garantismo ecologico dei beni vitali della natura che occorre con urgenza sviluppare. I suoi principi basilari sono espressi dai primi articoli del progetto di Costituzione della Terra. La Terra, dice l'articolo 1, è un «pianeta vivente» e «appartiene, come casa comune», non solo agli esseri umani esistenti, ma anche «agli animali e alle piante» e «alle generazioni future». Inoltre «l'umanità fa parte della natura», dalla cui vitalità dipendono «la sua sopravvivenza e la sua salute». Il primo fine della Federazione della Terra, aggiunge l'articolo 2, è «garantire la vita presente e futura in tutte le sue forme e, a questo fine, porre termine alle emissioni di gas serra e al riscaldamento climatico, agli inquinamenti dell'acqua, del mare e del suolo, alle deforestazioni e alle sofferenze crudeli inflitte agli animali».

La prima garanzia dell'ambiente prospettata nel progetto di una

Costituzione della Terra è pertanto la creazione di un demanio planetario, cioè la sottrazione al mercato, e perciò all'appropriazione privata e alla dissipazione, di beni vitali come l'acqua potabile, le grandi foreste e i grandi ghiacciai, dalla cui conservazione dipende la vita sul nostro pianeta. È la vecchia figura romanistica, menzionata da Gaio, delle *res communes omnium*[9]. In Italia, come in molti altri ordinamenti, i beni demaniali sono identificati dal codice civile, e questo ha consentito alla politica di privatizzarli mediante leggi ordinarie. Solo la loro previsione nella costituzione, rigidamente sopraordinata a qualunque altra fonte, fa del demanio una sicura garanzia.

Il secondo insieme di garanzie ecologiche è costituito dai divieti, dai disincentivi, dagli incentivi e dalle politiche pubbliche: in primo luogo la graduale ma drastica proibizione dell'impiego di energie fossili, non solo nella produzione industriale ma anche nelle attività domestiche, come l'uso di automobili inquinanti o di caldaie a gas; in secondo luogo i disincentivi, come la tassazione, per esempio, di consumi dannosi come quello della benzina; in terzo luogo i premi e gli incentivi, come i contributi all'acquisto di auto elettriche o di pannelli solari; in quarto luogo gli investimenti pubblici, per esempio, nella riforestazione o nell'istallazione di centrali solari o di pale eoliche. Il tutto andrebbe finanziato da imposte fortemente progressive, giustificate in tal caso anche dal fatto che i ricchi inquinano assai più dei poveri.

4. Quale federalismo per il progetto di una Federazione della Terra?

La centralità delle garanzie su cui si basa il progetto di una Costituzione della Terra consente un'innovazione profonda in ordine al modello di federalismo – il *federalismo garantista* – che essa è idonea a generare.

Il primo tratto caratteristico di questo federalismo globale garantista, frutto delle espansioni del costituzionalismo richieste dalla nuova geografia dei poteri, è il carattere centrale, e perciò federale e globale associato non già alle funzioni di governo, bensì alle garanzie e alle funzioni di garanzia di tre principi universali: la pace, la tutela dell'ambiente e l'uguaglianza nei diritti fondamentali. Senza queste garanzie

[9] «*Et quidem naturali iure omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens et mare, et per hoc litora maris*» (Inst. 2, 1, 5; D. 1, 8, 2).

tali principi sono solo parole, promesse non mantenute. Ciò di cui l'umanità ha bisogno non è quindi uno Stato federale universale, come è stato proposto da Hans Kelsen e da Norberto Bobbio[10] e in generale dalla tradizione federalista[11]. Ciò di cui abbiamo bisogno e che occorre istituire sono le garanzie e le funzioni globali di garanzia di ciò che, ripeto, è universale: la pace, la natura e l'uguaglianza nei diritti fondamentali, che nessun singolo Stato può da solo realizzare.

Il secondo tratto distintivo del federalismo globale e garantista è la permanenza delle funzioni politiche di governo in capo agli Stati contraenti, essendo sufficienti, a livello globale, le funzioni di coordinamento affidate agli attuali organi dell'Onu – l'Assemblea generale, il Consiglio di Sicurezza, il Consiglio economico e sociale, il Segretariato e il Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale – naturalmente democratizzati, oltre che potenziati con l'affermazione in capo ad essi del monopolio della forza armata. Le funzioni di governo infatti, essendo legittimate dalla rappresentanza politica, è bene che rimangano soprattutto in capo agli Stati nazionali e alle istituzioni infra-statali, a garanzia della loro rappresentatività e della loro autonomia, ovviamente non più identificabile con la sovranità[12]. Tale autonomia, nei legit-

[10] H. Kelsen, *La pace attraverso il diritto* (1944), tr. it. di L. Ciaurro, Torino, 1990, § 1, p. 43: «Non può esservi dubbio che la soluzione ideale del problema di un'organizzazione mondiale finalizzata alla pace mondiale è l'istituzione di uno Stato mondiale federale, composto da tutte le nazioni o di quante più possibile»; N. Bobbio, *Il problema della guerra e le vie della pace*, Bologna, 1989, p. 80: «Per il pacifismo giuridico il rimedio per eccellenza è la istituzione del superstato o stato mondiale… l'unica via per eliminare le guerre è l'istituzione di questa autorità superiore, la quale non può essere altro che uno stato unico e universale al di sopra di tutti gli stati esistenti». Anche Kant, poche pagine dopo aver affermato che la federazione stipulata dai popoli «non dovrebbe però essere uno *Stato di popoli*» per non cadere nel dispotismo (*Per la pace perpetua*, cit., p. 297), dichiara che «per gli Stati… non vi è altra maniera razionale per uscire dallo stato naturale senza leggi, che è stato di guerra, se non rinunciare come singoli individui alla loro selvaggia libertà… e formare uno *Stato di popoli* (*civitas gentium*) che si estenda sempre più, fino ad abbracciare da ultimo tutti i popoli della terra» (ivi, p. 301).

[11] Sul carattere prevalentemente statalista del pensiero federale, rinvio a *Per una Federazione della Terra*, cit., § 1.2, pp. 23-31.

[12] Nella democrazia costituzionale allargata a livello globale cesserebbero di esistere soggetti sovrani, essendo tutti i soggetti, tutte le istituzioni e i loro organi sottoposti alla legge, incluse le istituzioni globali, sottoposte alla Costituzione della Terra. Si realizzerebbe finalmente l'auspicio formulato da Kelsen un secolo fa: «il concetto di sovranità», egli scrisse, «deve essere radicalmente rimosso. È questa la rivoluzione della coscienza culturale di cui abbiamo per prima cosa bisogno!» (H. Kelsen, *Il pro-*

timi spazi generati dal rispetto e dall'attuazione delle garanzie e delle funzioni globali di garanzia, è inoltre assicurata dalla compatibilità della Costituzione della Terrà con qualunque forma di Stato o di governo, sia essa liberale o illiberale, democratica o autocratica, grazie alla possibilità che ad essa si aderisca sottoscrivendo soltanto sue singole parti. È quanto prevede l'articolo 100 del progetto, al fine di favorire l'adesione alla Costituzione della Terra anche degli Stati illiberali. C'è una sola norma che deve essere sottoscritta da tutti: la messa al bando e la previsione come crimini contro l'umanità della produzione, del commercio e della detenzione di tutte le armi, incluse le comuni armi da fuoco.

Il terzo tratto innovativo del federalismo globale e garantista è non meno importante. Consiste nell'*unità del genere umano quale popolo* della Terra e nell'*interesse vitale di tutti gli esseri ad esso appartenenti* – otto miliardi di persone – realizzati dalla pace e dall'uguaglianza nei diritti, cioè dall'uguale valore e rispetto di tutte le differenze personali, siano esse culturali o religiose o politiche, e dalla riduzione delle disuguaglianze materiali. Oggi la *polis* è il mondo, e l'umanità, qualora fossero introdotte le garanzie della pace e dell'uguaglianza, formerebbe un unico popolo. Quelle garanzie sono la sostanza della democrazia, ancor più importante della sua forma rappresentativa. Per due ordini di ragioni, l'uno di carattere quantitativo e l'altro di carattere qualitativo: in primo luogo perché le garanzie, realizzando l'uguaglianza di tutti gli esseri umani, alludono al popolo in maniera assai più piena e integrale del principio di maggioranza; in secondo luogo perché esse si riferiscono non già, come le garanzie della democrazia politica, alla *forma* rappresentativa e maggioritaria delle decisioni, bensì alla loro *sostanza*, ai loro contenuti, cioè alla tutela della vita e delle libertà fondamentali e all'attuazione della salute, dell'istruzione e della sussistenza, che sono appunto le condizioni dell'uguale dignità di tutte le persone e perciò dell'*unità sostanziale* del genere umano, superiore a qualunque altra unità identitaria, di tipo etnico, o religioso, o linguistico o culturale.

Infine, il quarto tratto caratteristico del federalismo globale e garantista, forse il più importante, consegue alla *felice e non casuale coincidenza* tra due fondamentali distinzioni e separazioni: quella tra sfera del non decidibile e sfera del decidibile e quella tra funzioni di garanzia e poteri. Mentre i poteri politici e i poteri economici appartengono

blema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una teoria pura del diritto [1920], tr. it. di A. Carrino, Milano, 1989, § 65, p. 469).

alla sfera del decidibile, riguardante problemi e interessi particolari e contingenti che vanno lasciati all'autonomia degli Stati federati e dei mercati, ciò che deve essere oggetto delle funzioni globali di garanzia sono i tre principi o valori universali dell'uguaglianza nei diritti fondamentali, della pace e della tutela della natura. Il federalismo garantista rompe così l'assurda associazione tra libertà e proprietà e la non meno assurda contrapposizione tra libertà e giustizia sociale, dislocando i diritti proprietari nella sfera del decidibile, cioè tra i poteri, e i diritti sociali nella sfera del non decidibile, cioè nella sfera di ciò che deve essere deciso ed attuato: da un lato, dunque, tutti i diritti fondamentali, sia di libertà che sociali; dall'altro tutti i poteri, sia politici che economici. Viene perciò superato il secolare conflitto tra liberalismo e socialismo che ha portato entrambi al fallimento[13]. Al tradizionale *costituzionalismo dei diritti umani*, diretto a garantire l'*uguaglianza* nella sfera del diritto pubblico, si aggiunge d'altro canto un *costituzionalismo dei beni*, diretto a garantire la *sopravvivenza* dell'umanità. È questa la novità forse più rilevante del progetto di un costituzionalismo globale e di un federalismo garantista: lo sviluppo di un costituzionalismo nella sfera del diritto privato, consistente in limiti e controlli imposti al mercato, cioè nella proibizione della produzione, del commercio e della detenzione dei beni micidiali artificiali, primi tra tutti le armi, che vanno messe al bando come beni illeciti, e nella tutela, tramite la sottrazione al mercato e il divieto di emissioni tossiche, dei beni vitali naturali, che vanno protetti come beni fondamentali.

Naturalmente la realtà è drammaticamente lontana dal modello disegnato dal nostro progetto di una Costituzione della Terra. Pace, uguaglianza e diritti fondamentali sono assenti dall'orizzonte odierno sia delle politiche interne che delle politiche estere, informate alla difesa miope e violenta di sovranismi e suprematismi, di discriminazioni e privilegi, di assolutismi politici e di assolutismi economici. Ma queste politiche segnalano una perdita della ragione, il cui esito ultimo è l'autodistruzione del genere umano, inclusi i ricchi e i potenti. Mentre è solo un risveglio della ragione, cioè la rifondazione costituzionale e garantista dell'umana convivenza, che è in grado di salvarci dal baratro, assicurando la nostra sopravvivenza, la nostra civiltà e la nostra

[13] Per un'analisi più approfondita di questa crisi sia del socialismo che del liberalismo e per un ripensamento in termini garantisti del liberalsocialismo, rinvio a *Per una Federazione della Terra*, cit., §§ 2.8-2.10, pp. 155-183 e § 3.8, pp. 246-256.

comune umanità. Non si tratta di un'utopia. A meno che per utopia s'intenda il costituzionalismo medesimo, cioè l'insieme dei principi, presi sul serio e concretamente garantiti, stabiliti da tutte le costituzioni avanzate.

* * *

Abstract

Ita

Il saggio ripercorre l'evoluzione del costituzionalismo attraverso tre fasi – garantismo penale, costituzionale e globale – e denuncia come l'attuale asimmetria tra mercati globali e politiche locali stia svuotando le democrazie, alimentando i rischi di guerra nucleare e catastrofe ecologica. Per scongiurare tali crisi, si propone una Costituzione della Terra fondata su un federalismo garantista che lascia agli Stati le funzioni di governo ma centralizza a livello planetario le garanzie di pace, natura e uguaglianza. Accanto al costituzionalismo dei diritti, si delinea così un costituzionalismo della sopravvivenza e dei beni che estende i vincoli al diritto privato, mettendo al bando le armi tramite il disarmo globale e istituendo un demanio planetario a tutela dei beni vitali.

En

This essay traces the evolution of constitutionalism through three stages – criminal, constitutional, and global *garantismo* – and argues that the current asymmetry between global markets and local politics is hollowing out democracies while fueling the threats of nuclear war and ecological catastrophe. To avert these crises, it proposes a Constitution of the Earth grounded in a *garantista* federalism that leaves governing functions to states while centralizing guarantees of peace, nature, and equality at the planetary level. Alongside traditional rights-based constitutionalism, it thus outlines a constitutionalism of survival and goods that extends constraints to private law, outlawing weapons through global disarmament and establishing a planetary public domain to protect vital natural resources.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it
Registrazione presso il Tribunale di Roma
ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)